



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

**Comunicato Ufficiale n. 35/GST del 14 aprile 2026**

# GIUDICE SPORTIVO

## GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

**GARE DEL 12/ 4/2026**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **Gara del 12/ 4/2026 BOYS CAIVANESE - PORTICI 1906 A.R.L.**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società USB Boys Caivanese, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società SSD Portici 1906 ARL in quanto, durante i minuti di recupero del secondo tempo di gioco, alcuni calciatori della resistente società avrebbero tagliato la rete della porta e, inoltre, la resistente società si sarebbe rifiutata di riprendere il gioco. Letta la memoria della società SSD Portici 1906 ARL con la quale, in via preliminare, si richiedeva a questo Giudice di dichiarare la inammissibilità, la irricevibilità e/o la improcedibilità del ricorso: in primo luogo perché il preannuncio di ricorso, inoltrato dalla pec della ricorrente, non era sottoscritto; in secondo luogo, perché nel preannuncio non vi era riferimento al contributo di accesso alla Giustizia Sportiva. Da ultimo la resistente richiedeva il rigetto nel merito del ricorso in quanto pretestuoso ed infondato. Con riferimento alle due eccezioni preliminari questo Giudice ritiene che le argomentazioni addotte non abbiano pregio. Riguardo alla mancata sottoscrizione del preannuncio deve qui evidenziarsi che il ricorso, proposto nei termini dalla ricorrente società, è debitamente sottoscritto. Il preannuncio, invece, viene inoltrato attraverso la pec della USB Boys Caivanese. In proposito, costante giurisprudenza federale, statuisce che il preannuncio di reclamo è ammissibile anche in caso di mancanza di sottoscrizione della persona fisica essendo comunque pervenuto tramite pec da indirizzo attribuito alla società ricorrente (cfr. in questi termini Corte Sportiva di Appello Sez. III CU n. 184/CSA del 17 febbraio 2020). Quanto al presunto mancato versamento del contributo di accesso alla Giustizia sportiva, si precisa che la ricorrente ha richiesto l'addebito sul conto campionato all'interno del ricorso e, pertanto, dal combinato disposto del C.U. n. 155/A della FIGC del 5.02.2026 oltre che degli artt. 67 co. 1 e 48 co. 2 CGS il ricorso si incardinava regolarmente. Venendo al merito del ricorso deve subito sottolinearsi che all'interno del referto arbitrale - fonte privilegiata di prova per granitico orientamento della giurisprudenza federale, fidefacente fino a querela di falso - non si rinviene traccia di quando esposto dalla società USB Boys Caivanese. Il DDG, l'AA1 e l'AA2 non segnalano alcunché all'interno del referto. Sentito a chiarimenti il DDG, con supplemento di rapporto, lo stesso rappresentava che: "[ ] Non vedevo alcun componente della squadra PORTICI effettuare tagli nella rete. Inoltre confermo che il recupero è stato allungato a causa degli infortuni di due calciatori, tra cui il portiere (entrambi della società PORTICI). Una volta constatato che i minuti di recupero effettuati fossero sufficienti, determinavo la fine della gara.". PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società USB Boys Caivanese e, per l'effetto, omologare il risultato di 2 - 3 in favore della società SSD Portici 1906 ARL acquisito sul TDG; ^ rimandare al relativo Comunicato Ufficiale per le sanzioni disciplinari. Dispone incamerare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva. Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le determinazioni del caso.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

# **GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D**

**GARE DEL 11/ 4/2026**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

## **Gara del 11/ 4/2026 SOLOFRA CALCIO A 5 - LUPI SAVIANO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, visto il preannuncio di ricorso proposto dalla società Lupi Saviano, relativo alla gara in epigrafe. Rilevato che lo stesso giungeva alla Segreteria di questo GST oltre il termine previsto dal C.U. n. 155/A della FIGC del 05.02.2026 e che comunque al preannuncio non faceva seguito la proposizione di ricorso, PQM dichiara la inammissibilità dello stesso. Omologa il risultato di 3 - 0 in favore della resistente società Solofra Calcio a 5, acquisito sul TDG. Rimanda al relativo Comunicato Ufficiale per tutti i provvedimenti disciplinari e dispone incamerare il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

**Publicato in NAPOLI il 14 aprile 2026.**

**Il Segretario**  
**Giuseppe Aversano**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**